



CAPITOLI XIII

IL GOVERNO E IL POTERE ESECUTIVO

LA FUNZIONE ESECUTIVA

«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore»

- Governo come **potere esecutivo**
- Governo come **vertice dell'amministrazione**

COME E' COMPOSTO IL GOVERNO

Secondo l'art. 92, comma 1, Cost.:

"Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."

Il governo è un **organo complesso** (formato da più organi), composto da un organo *collegiale*:

- consiglio dei ministri, organo collegiale costituito dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, e dai ministri

e da più organi individuali:

- presidente del consiglio dei ministri (presidenza del consiglio)
- ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del consiglio)

COME È COMPOSTO IL GOVERNO

Altri organi:

- vicepresidente o vicepresidenti del consiglio dei ministri
- sottosegretari di stato
- viceministri
- consiglio di gabinetto e comitati di ministri
- comitati interministeriali
- commissari straordinari

Vicepresidente o Vicepresidenti del Consiglio dei ministri

L'art. 8 della legge n. 400/1988 prevede che *il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri.*

Al Vicepresidente spetta la supplenza del Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.

La nomina del Vicepresidente ha un valore prettamente politico, in quanto è volta a dare maggior rilievo ad uno o più partiti della coalizione che non esprimono la nomina del Presidente del Consiglio. (Esempi al riguardo possono essere ravvisati nella vicepresidenza Fini, e successivamente Follini, durante il II Governo Berlusconi; in quella Mattarella nel 1° Governo D'Alema; nella vicepresidenza Veltroni durante il Governo Prodi).

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988

- Dirige la politica generale del governo
- Mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei ministri:
 - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative
 - può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio
 - concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Pone la questione di fiducia
- Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi
- Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 2 legge 400/1988

- Determina la politica generale del governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa
- Dirime i conflitti di competenza fra ministri
- Esprime l'assenso all'iniziativa del presidente del consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere
- Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi
- Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE

Art. 95 Cost.

Il presidente del consiglio è:

«responsabile della politica generale del Governo»


I ministri sono:

«responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»

FORMAZIONE DEL GOVERNO

Art. 92 Cost.

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»



IL GIURAMENTO

In seguito alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, il Governo è formato ma non ha ancora assunto le funzioni. Infatti, secondo l'art. 93 Cost.:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il giuramento costituisce, quindi, il momento nel quale il Governo entra in carica.



IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

«Giuro di essere fedele alla Repubblica,
di osservare lealmente la Costituzione e
le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione»

Una volta prestato giuramento, l'art. 94, comma 2, Cost., prevede che:

Entro dieci giorni [...] il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il Governo presentandosi in Parlamento espone il proprio programma, nel quale vengono indicati gli obiettivi che esso intende realizzare. La fiducia che le Camere accordano al Governo si fonda sulla condivisione del programma di governo che diviene, per tale via, indirizzo politico dello Stato al quale dovrà attenersi l'azione politica del Governo e della relativa maggioranza parlamentare.

GOVERNO IN ATTESA DI FIDUCIA

Il Governo che abbia prestato giuramento ma non abbia ancora ottenuto la fiducia parlamentare è sì un Governo in carica, ma dovrà limitare la sua azione al disbrigo delle questioni che per la loro rilevanza siano ritenute *indifferibili*, evitando di svolgere funzione di indirizzo politico.

In modo analogo, un Governo dimissionario dovrà limitarsi, in attesa della costituzione di un nuovo Governo, al *disbrigo degli affari correnti*. Tuttavia, i limiti che esso incontra sembrano maggiori di quelli posti ad un Governo in attesa di fiducia, nel presupposto che, quest'ultimo, instaurerà presumibilmente un rapporto fiduciario con il Parlamento.



MOZIONE DI FIDUCIA
MOZIONE DI SFIDUCIA
QUESTIONE DI FIDUCIA

LA MOZIONE DI FIDUCIA

(art. 94, comma 1, Cost.)

- Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice

COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI

- **Crisi parlamentari:** mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia)
- **Crisi extraparlamentari:** dimissioni del presidente del consiglio

Il governo non ha l'obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).

LA MOZIONE DI SFIDUCIA

(ART. 94.4 COST.)

La fiducia può essere revocata mediante **mozione motivata:**

- firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera
- messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione
- votata per appello nominale, a maggioranza semplice

QUESTIONE DI FIDUCIA

Diversa dalla mozione di sfiducia è la *questione di fiducia* che, pur non essendo esplicitamente prevista dalla nostra Costituzione, è uno strumento largamente utilizzato dal Governo. La disciplina della questione di fiducia è dettata dai regolamenti parlamentari (art. 116 reg. Camera dei Deputati e art. 161 reg. Senato).

Il Governo tramite l'apposizione della questione di fiducia dichiara che un determinato disegno di legge è ritenuto di fondamentale importanza per la realizzazione del proprio indirizzo politico e che in caso di sua mancata approvazione procederà a dimettersi.

LA QUESTIONE DI FIDUCIA: DEFINIZIONE

«Annuncio formale fatto dal governo, nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l'assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni»

- è disciplinata nei regolamenti parlamentari (v. art. 116 R.C., art. 161 R.S.)
- nella prassi, il ricorso alla fiducia in occasione del voto dei c.d. «maxi-emendamenti» ha finito col dare al governo una specie di voto bloccato (prendere o lasciare su un intero articolato)

GLI ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO

Art. 17 legge 400/1988

- **Regolamenti governativi (d.p.r.)**
 - regolamenti di esecuzione
 - regolamenti di attuazione e di integrazione
 - regolamenti indipendenti
 - regolamenti di organizzazione
 - regolamenti di delegificazione
- **Regolamenti ministeriali (d.m.) e interministeriali (d.i.)**